



STATUTO

**Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
DIREZIONE I – INTERVENTI FINANZIARI IN ECONOMIA
UFFICIO X
nota Prot: 0016171/2026 del 15/04/2026**

Sommario

TITOLO I	1
Capo I (del titolo I)	1
Le generalità della Fondazione	1
Art. 1 – DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA – SCOPO – ATTIVITÀ – ORIGINE E COSTITUZIONE – SEDE – DISCIPLINA LEGISLATIVA E STATUTARIA – DURATA	1
Capo II (del titolo I)	2
Gli organi in generale	2
Le Commissioni Consultive	2
Durata	2
Art. 2 – ORGANI	2
Art. 3 – DURATA DEI MANDATI DEGLI ORGANI E DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI	2
Capo III (del titolo I)	4
I requisiti e le incompatibilità	4
Sospensione – Decadenza – Verifiche	4
Art. 4 – REQUISITI	4
Art. 5 – CAUSE DI INNOMINABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	5
Art. 6 – SOSPENSIONE	6
Art. 7 – DECADENZA	6
Art. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI DI “ONORABILITÀ E DI ETICITÀ” E DI “PROFESSIONALITÀ” E DELLE CAUSE DI INNOMINABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, SOSPENSIONE E DECADENZA – RELATIVE DICHIARAZIONI	6
Capo IV (del titolo I)	7
Compensi e trasparenza	7
Art. 9 – COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI	7
Art. 9-bis – TRASPARENZA	8
TITOLO II	9
Capo I (del titolo II)	9
Il Consiglio di Indirizzo	9
Art. 10 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE – ENTI DESIGNANTI – INDIPENDENZA	9
Art. 11 – MODALITÀ DI DESIGNAZIONE, NOMINA ED INSEDIAMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	10
Art. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	11
Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	11
Capo II (del titolo II)	13
Il Consiglio di Amministrazione	13
Art. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE – ELEZIONE - INDIPENDENZA	13
ART.15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
Capo III (del titolo II)	16
Il Presidente	16
Art. 17 – IL PRESIDENTE: ELEZIONE – INDIPENDENZA	16
Art. 18 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE	16

Art. 19 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE	17
Capo IV (del titolo II)	18
Il Collegio Sindacale	18
Art. 20 – COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE – ELEZIONE - INDIPENDENZA	18
Art. 21 – COMPETENZE – POTERI – DOVERI	18
Art. 22 – RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE	18
Capo V (del titolo II)	19
Il segretario (o direttore) generale	19
Art. 23 – IL SEGRETARIO (O DIRETTORE) GENERALE: NOMINA – COMPITI	19
TITOLO III	20
Capo I (del titolo III)	20
Natura, scopo, oggetto dell’attività istituzionale	20
Art. 24 – SPECIFICA DELLE FINALITÀ E DELL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20
Capo II (del titolo III)	22
Modalità dell’attività istituzionale	22
Imprese e enti strumentali – Divieti	22
Art. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	22
Art. 26 – ATTIVITÀ VIETATE	23
Art. 27 – RINVIO AL REGOLAMENTO	23
TITOLO IV	24
Capo I (del titolo IV)	24
Il Patrimonio	24
Principi e modalità di gestione	24
Art. 28 – IL PATRIMONIO E L’ATTIVITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	24
Art. 29 – FINALITÀ DEL PATRIMONIO	24
Art. 30 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO (ART.5 CO. 1 E 2 D.LGS. 153/1999)	25
Capo II (del titolo IV)	26
Attività economico patrimoniali	26
Destinazione del reddito	26
Art. 31 – ATTIVITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALI	26
Art. 32 – RINVIO AL REGOLAMENTO E VERIFICHE	27
Art. 33 – DESTINAZIONE DEL REDDITO	27
Capo III (del libro IV)	27
Libri e bilanci	27
Art. 34 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI	27
Art. 35 – IL BILANCIO	28
Art. 36 – ESTINZIONE – TRASFORMAZIONE – COOPERAZIONE – AGGREGAZIONE – FUSIONE – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE – PROCEDURE	29
TITOLO V	31
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE	31
TITOLO VI	31
Art. 38 MODIFICHE DELLA DURATA DEGLI ORGANI. DECORRENZA	31
Art. 39 - MODIFICHE AGLI INCARICHI E AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	31

TITOLO I

LE GENERALITÀ DELLA FONDAZIONE

GLI ORGANI IN GENERALE

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI IN GENERALE

DURATA – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

COMPENSI – TRASPARENZA

Capo I (del titolo I)

Le generalità della Fondazione

Art. 1 – DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA – SCOPO – ATTIVITÀ – ORIGINE E COSTITUZIONE – SEDE – DISCIPLINA LEGISLATIVA E STATUTARIA – DURATA

1.1 – Denominazione – Natura giuridica – Scopo

La Fondazione Banca del Monte di Lucca, di seguito anche soltanto “Fondazione”, è persona giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo (d.lgs. 153/1999, art. 2), prevalentemente del territorio della provincia di Lucca, quale identificato alla data del 19.11.2015. Nell’ambito di tale finalità di promozione dello sviluppo, considerato che la comunità lucchese è ricca di associazioni di volontariato e che alcune di esse, da molto tempo, svolgono attività (scambi culturali, etc.) nell’interesse dei territori e delle comunità dei paesi africani, asiatici e sudamericani, per cui la cooperazione internazionale fa parte della tradizione locale, che ha prodotto specifico *know how* in materia, la Fondazione si pone come scopo istituzionale di contribuire, anche insieme alle dette associazioni e/o insieme ad altre fondazioni bancarie ed alle pubbliche istituzioni, a forme di cooperazione per lo sviluppo nel rispetto dei principi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla legge 11 agosto 2014 n. 125.

1.2 – Attività

La sua attività consiste, da un lato, nella conservazione e gestione del patrimonio nel rispetto dei principi di economicità (attività economico-patrimoniale) e, dall’altro lato, nella equilibrata destinazione delle risorse disponibili (l’avanzo netto di detta gestione) ad iniziative e progetti esclusivamente nei settori “ammessi” dalla legge (d.lgs.153/1999, art. 1, comma 1, lettera c-bis) e prevalentemente nei settori “rilevanti” (lettera d del detto comma 1, art.1, d.lgs. 153/1999) scelti dal Consiglio di Indirizzo ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale (attività istituzionale o di missione). I due profili dell’attività della Fondazione sono regolati nel prosieguo di questo statuto, quello economico patrimoniale in particolare negli artt. 28 e segg. e quello istituzionale o di missione in particolare negli artt. 24 e segg..

1.3 – Origine e costituzione

La Fondazione trae origine dalla istituzione, ad opera del governo della Repubblica Lucchese, in data 25 maggio 1489, del “Monte di Pietà”, poi “Monte di Credito su Pegno di Lucca”, classificato di prima categoria con decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1953, e poi dal 1977 “Banca del Monte di Lucca-Monte di Credito su Pegno”, ente “morale”, dal quale, in ottemperanza alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e al d.lgs. 20.11.1990 n. 356, fu scorporata l’azienda bancaria, conferita in una società per azioni (la Banca del Monte di Lucca spa), con atto notaio Maurizio Novelli in Lucca 7 maggio 1992 n. 117841, conseguente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del detto ente morale 24 aprile 1992, preventivamente approvata con decreto del Ministro del Tesoro 7 aprile 1992 n. 435460.

1.4 – Sede

La sede legale della Fondazione è stabilita in Lucca, piazza S. Martino, 4.
È facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

1.5 – Disciplina

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, redatto in osservanza delle seguenti fonti:

- le norme speciali che costituiscono e regolano le Fondazioni di origine bancaria e cioè la l. 23.12.1998 n. 461, il d.lgs 17.5.1999 n. 153 (così come interpretato e 'integrato' dalle sentenze della Corte Costituzionale 29 settembre 2003 n. 300 e n. 301) e le successive modifiche, integrazioni e innovazioni legislative speciali;
- i principi del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa (Acri) del 22.4.2015 (di seguito anche solo 'Protocollo') e i principi dell'Addendum a tale Protocollo sottoscritto dagli stessi soggetti il 28.10.2025 (di seguito anche solo 'Addendum') trasfusi nel presente Statuto;
- la disciplina del codice civile per quanto non previsto dalla disciplina speciale.

Per quanto necessario, le norme statutarie potranno essere corredate da appositi regolamenti in punto di governance, di gestione patrimoniale e di gestione dell'attività istituzionale.

I regolamenti non possono essere in contrasto o in deroga alle altre fonti di disciplina sopraelencate né essere ripetitivi delle stesse; hanno natura solo applicativa e forma sintetica.

1.6 – Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Capo II (del titolo I) Gli organi in generale Le Commissioni Consultive Durata

Art. 2 – ORGANI

2.1 – Distinzione delle funzioni – Indipendenza e terzietà – Genere

L'assetto organizzativo della Fondazione è regolato dalle seguenti clausole, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del d.lgs. 153/1999 relativamente alla composizione, alle funzioni ed alle competenze dei singoli Organi.

Gli Organi sono formati e le competenze sono attribuite in modo tale da assicurare una chiara distinzione tra le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Il processo di nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo, tramite la designazione per terne, l'eventuale loro cooptazione, la previsione di requisiti di onorabilità ed eticità e professionali e di cause di ineliminabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i componenti di tutti gli Organi, come da articoli che seguono, è funzionale alla salvaguardia della indipendenza e terzietà dell'Ente, valori primari, la cui difesa è compito della Fondazione e di ciascun componente dei suoi Organi.

Le operazioni (designazione, nomina, etc.) per la composizione degli Organi saranno effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2.2 – Elenco degli Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente della Fondazione
- d) il Collegio Sindacale

2.3 – Commissioni Consultive

La Fondazione si dota di Commissioni Consultive, composte da esperti, per il miglior raggiungimento dei suoi scopi; le commissioni non sono organi e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 3 – DURATA DEI MANDATI DEGLI ORGANI E DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

3.1 – Termine di durata

Il mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo dura 6 anni.

Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione dura 4 anni.

Il mandato del Presidente dura 6 anni.

Il mandato dei componenti del Collegio Sindacale dura 3 anni.

3.2 – Decorrenza dei termini di durata

Il periodo di durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale inizia alla data dell'insediamento, che avviene nella prima riunione a cui essi sono convocati dopo la nomina.

Il periodo di durata del mandato del Presidente inizia dalla prima riunione del Consiglio di Indirizzo che egli presiede.

3.3 – Scadenza dei termini di durata

Il periodo di durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del sesto anno a partire da quello di insediamento, che corrisponde al primo esercizio di durata.

Il periodo di durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del quarto anno a partire da quello di insediamento, che corrisponde al primo esercizio di durata.

Il periodo di durata del mandato dei componenti del Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del terzo anno a partire da quello di insediamento, che corrisponde al primo esercizio di durata.

Il periodo di durata del mandato del Presidente scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del sesto anno a partire da quello di insediamento, che corrisponde al primo esercizio di durata.

I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati o eletti nel corso del mandato, in sostituzione di altri cessati dall'incarico, restano in carica fino alla data che avrebbe segnato la scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Presidente eletto in sostituzione di quello cessato anticipatamente resta in carica per la durata di sei anni.

I componenti degli Organi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del mandato, fino alla loro sostituzione.

3.4 – Divieto di incarichi organici contemporanei

La stessa persona non può far parte di più Organi della Fondazione, contemporaneamente, salvo quanto stabilito per il Presidente.

3.5 – Limite del numero dei mandati

La stessa persona non può essere nominata o eletta componente degli Organi della Fondazione per più di due mandati consecutivi, qualsiasi sia l'Organo di cui abbia fatto parte, anche se diverso in ciascuno dei due mandati.

A tal fine, non si computa il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo di durata del mandato stesso, purché cessato per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Trascorsa detta metà, il mandato vale per intero e non rileva la ragione, anche diversa dalle dimissioni volontarie, della cessazione dell'incarico. In ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Chi ha fatto parte degli Organi della Fondazione per due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato o eletto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico, fatto salvo il maggior periodo di discontinuità indicato al paragrafo 3.8.

3.6 - Limiti da doppio mandato consecutivo in altre fondazioni di origine bancaria

Il soggetto che sia stato componente per due mandati consecutivi degli organi di altre fondazioni disciplinate dal d.lgs. 153/1999, di cui almeno per un mandato quale Presidente o quale componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, non può essere nominato o eletto quale componente del Consiglio di indirizzo o del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Fondazione, prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del secondo mandato.

Lo stesso soggetto non può ricevere dalla Fondazione incarichi di direzione o di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, salvo i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3.7 – Altri limiti da doppio mandato consecutivo nella Fondazione

Il soggetto che sia stato componente per due mandati consecutivi degli organi della Fondazione, di cui almeno un mandato quale Presidente o quale componente del Consiglio di amministrazione o del

Collegio sindacale, non può assumere, nei tre anni successivi alla cessazione del secondo mandato, nuovi incarichi in quelle società o in quegli enti della Fondazione esercenti imprese strumentali di cui all'art. 6 co. 1 del d.lgs. 153/1999; è comunque fatto salvo il maggior periodo di discontinuità indicato al paragrafo 3.8.

Lo stesso soggetto non può assumere presso la Fondazione o presso le predette società o enti strumentali rapporti di collaborazione di qualsiasi specie, anche subordinati, per lo stesso periodo triennale; è comunque fatto salvo il maggior periodo di discontinuità indicato al paragrafo 3.8.

Il soggetto che sia stato componente per due mandati consecutivi del Consiglio di Indirizzo non può assumere, nell'anno successivo alla cessazione del secondo mandato, i nuovi incarichi di cui sopra al paragrafo primo né i rapporti di collaborazione di cui sopra al paragrafo secondo.

3.8 – Limiti da doppio mandato consecutivo di durata superiore

Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7 comma 1 lett. a del Protocollo Mef. Acri 22.04.2015, non può assumere, per la durata di tempo corrispondente a quella statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto, nella Fondazione e nelle società ed enti esercenti imprese strumentali di cui all'art. 6 co. 1 del d.lgs. 153/1999, nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione, ovvero iniziare con la medesima Fondazione o con le predette società ed enti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a del d.lgs. 153/1999 rapporti di collaborazione di qualsiasi specie, anche subordinati.

3.9 – Limiti e secondo mandato di durata superiore alla metà

Le limitazioni di cui sopra ai paragrafi 3.6, 3.7 e 3.8 si applicano anche ai componenti degli organi che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso abbiano superato la metà dello stesso.

Capo III (del titolo I)

I requisiti e le incompatibilità

Sospensione – Decadenza – Verifiche

Art. 4 – REQUISITI

4.1 – Residenza

Il Presidente ed almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono risiedere nella provincia di Lucca da almeno dieci anni.

4.2 – Requisiti di onorabilità ed eticità

Non possono ricoprire incarichi negli Organi della Fondazione le seguenti persone:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di inidoneità di cui all'art. 2382 cc, cioè gli interdetti e gli inabilitati (salva la rimozione delle condizioni), i falliti (salva la riabilitazione), i condannati, con sentenza irrevocabile, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (salvi gli effetti della riabilitazione);
- b) coloro che sono assistiti da un amministratore di sostegno;
- c) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alle pene e per i reati previsti dal DM (Tesoro) 18 marzo 1998 n. 144 e cioè
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (falsità, etc.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (bancafallita, etc.);
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) coloro a cui siano state applicate le pene indicate alla lettera d) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; in tal caso, le pene di cui alla lettera d, n. 1 e n. 2 non rilevano se inferiori ad un anno;

f) coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 11.11.1998 n. 468.

4.3 – Requisiti di professionalità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere dotati di competenza in particolare nei settori a cui è rivolta l'attività della Fondazione, oppure nel campo della gestione patrimoniale e amministrativa, così da poter contribuire efficacemente al perseguimento dei fini della Fondazione.

Devono pertanto essere muniti di titoli di studio o culturali o professionali o di esperienza adeguati e comunque di conoscenze umanistiche o scientifiche adeguate.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, essere laureati in materie economiche, esercitare od avere esercitato la professione per la quale è necessaria l'iscrizione nella sezione A dell'Albo tenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oppure la professione di docente universitario di materie economiche.

Art. 5 – CAUSE DI INNOMINABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

5.1 – Cause speciali

Ai fini di salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione ed evitare conflitti di interesse, non possono essere componenti degli Organi della Fondazione i soggetti elencati di seguito.

5.1.A Il coniuge, i parenti e gli affini, sino al secondo grado, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5.1.B I dipendenti della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti ed affini fino al secondo grado.

5.1.C Coloro che ricoprono funzioni di decisione, gestione, amministrazione, direzione e controllo degli enti pubblici e privati designanti ed i dipendenti ed i parasubordinati di questi enti.

5.1.D I membri del parlamento e del governo italiano, delle ramificazioni governative sul territorio, quali ad es. i prefetti, e delle autorità e garanti indipendenti; i membri del parlamento europeo e delle istituzioni di governo europee; i magistrati ordinari e amministrativi; gli appartenenti all'esercito ed alle forze dell'ordine; il presidente di regione, il presidente di provincia, il sindaco, il presidente di consiglio circoscrizionale, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; il presidente ed i componenti dei consigli e delle giunte e comunque degli Organi delle unioni comunali e delle comunità montane; il presidente ed i consiglieri di amministrazione dei consorzi tra enti regionali e locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; delle società in house e delle società in cui l'ente pubblico detiene il controllo.

5.1.E I presidenti, i segretari e coloro che ricoprono un ruolo esecutivo a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale di partito politico.

5.1.F Gli iscritti ad associazioni segrete.

5.1.G I presidenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dirigenti degli enti che beneficiano stabilmente e continuamente di erogazioni da parte della Fondazione, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione.

Il Presidente, o un suo delegato, scelto anche tra i componenti degli Organi della Fondazione, dopo la loro nomina, possono far parte, per periodi limitati, degli Organi di Amministrazione dei detti enti con lo scopo di coordinare e monitorare il contributo della Fondazione, specie in casi di progetti concordati con gli enti stessi.

5.1.H I componenti degli Organi, i segretari e i direttori generali ed i dipendenti di altre fondazioni di origine bancaria.

5.1.I Il Presidente, i componenti degli Organi di gestione, di amministrazione, di sorveglianza e di controllo, il direttore, i dirigenti e i dipendenti della società bancaria conferitaria, quale definita all'art. 1, comma 1 lettera f del d.lgs. 153/1999, o di sue controllanti, controllate e partecipate, nonché di società bancarie che svolgano operazioni concorrenziali sul territorio dove operano la società bancaria conferitaria o società del gruppo a cui appartiene.

5.1.L Il Presidente, i componenti degli organi di gestione, amministrazione, sorveglianza e controllo, il direttore, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti del soggetto a cui è affidata la consulenza e/o la gestione relative a tutto o parte del patrimonio della Fondazione.

5.2 – Cause generali – Conflitti di interesse

Non possono essere componenti degli Organi della Fondazione i soggetti che, per qualsiasi motivo, diverso dalle cause speciali sopra individuate, siano od entrino in conflitto di interesse permanente con la Fondazione.

Il conflitto di interesse, limitato nel tempo, genera causa di sospensione.

Il conflitto d'interesse relativo a singoli argomenti o a singole questioni o pratiche comporta l'astensione dalla partecipazione alla relativa trattazione e decisione.

Art. 6 – SOSPENSIONE

6.1 – Sospensione generata da ragioni obiettive

La sospensione dei componenti degli Organi della Fondazione è necessariamente conseguente ad una delle seguenti ragioni:

- al venir meno temporaneo di un requisito di onorabilità ed eticità;
- alla sopravvenienza temporanea di cause di incompatibilità;
- alla sopravvenienza di conflitto di interesse temporaneo.

6.2 – Sospensione volontaria

La sospensione può essere richiesta dal componente degli Organi della Fondazione per motivi personali e per un periodo determinato, commisurato alla durata e gravità di detti motivi e comunque non pregiudizievole all'interesse della Fondazione.

Art. 7 – DECADENZA

7.1 – Decadenza generata da ragioni obiettive

La decadenza dei componenti degli Organi della Fondazione consegue di necessità ad una delle seguenti ragioni:

- al venir meno permanente di un requisito di onorabilità ed eticità;
- alla sopravvenienza permanente di una causa di incompatibilità;
- alla sopravvenienza di conflitto di interesse permanente;
- alla diffusione reiterata di notizie sulla Fondazione false e denigratorie e/o alla reiterazione di condotte oggettivamente e gravemente lesive dell'immagine della Fondazione e/o comunque dannose per essa e/o per gli interessi e gli scopi che essa deve tutelare e perseguire.

7.2 – Decadenza generata da scelte volontarie

La decadenza dei componenti degli Organi della Fondazione è altresì conseguente:

- all'assenza per tre volte consecutive alle riunioni, regolarmente convocate, dell'organo di appartenenza, senza giustificato motivo;
- alle dimissioni, accettate dall'organo di appartenenza; accettate dal Consiglio di Indirizzo per quelle del Presidente.

7.3 – Effetti della decadenza

I componenti degli Organi della Fondazione dichiarati decaduti non possono essere né ridesignati né rinominati nel mandato in corso, anche se vengono meno le cause che hanno generato la decadenza. Possono essere ridesignati e rinominati nei mandati successivi, se nel frattempo le cause di decadenza e gli effetti di esse sono venuti meno.

Art. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI DI “ONORABILITÀ E DI ETICITÀ” E DI “PROFESSIONALITÀ” E DELLE CAUSE DI INNOMINABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, SOSPENSIONE E DECADENZA – RELATIVE DICHIARAZIONI

8.1 – Obblighi al momento della nomina e della elezione

I soggetti nominati a far parte del Consiglio di Indirizzo, il Presidente eletto e i soggetti eletti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, devono, al momento dei rispettivi insediamenti, dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità e di eticità e le rispettive competenze ed esperienze e l'assenza

di cause di innominabilità e ineleggibilità e comunque di incompatibilità, nonché l'assenza di conflitti di interesse.

8.2 – Obblighi in corso di mandato

I componenti degli Organi della Fondazione, in corso di mandato, devono dare al rispettivo Organo immediata comunicazione del venir meno dei requisiti di onorabilità e di eticità e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza che li riguardano, nonché della sopravvenienza di conflitti di interesse tra sé stessi e la Fondazione. Il Presidente deve dare la detta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale la inoltra al Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio Sindacale ne deve informare il Presidente della Fondazione.

8.3 – Verifica all'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo

All'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo, spetta al Consiglio di Indirizzo in carica – nominante – la verifica e le conseguenti dichiarazioni accertative dell'esistenza o meno dei requisiti di onorabilità e di eticità e di professionalità, competenza ed esperienza e sulla mancanza o presenza di cause di innominabilità e di incompatibilità e di conflitto di interesse.

8.4 – Controllo all'atto della elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Indirizzo, quando procede all'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, controlla, con riguardo ai candidati, la presenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

8.5 – Verifica all'atto dell'insediamento ed in corso del mandato

All'atto dell'insediamento dei componenti degli Organi ed in corso di mandato spetta all'Organo di rispettiva appartenenza la verifica e le conseguenti dichiarazioni accertative sulla sussistenza o sul venir meno dei requisiti di onorabilità e di eticità e sulla permanenza della mancanza o sulla sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonché sulla sopravvenienza di cause di sospensione e di cause di decadenza e di cause di conflitti di interesse.

8.6 – Termine di assunzione dei provvedimenti

I provvedimenti conseguenti alle sopradette verifiche vengono assunti entro trenta giorni.

8.7 – Sospensione preventiva alla dichiarazione di decadenza

Prima di dichiarare la decadenza, l'Organo di appartenenza, su richiesta motivata del componente interessato, può disporre, sempre entro un mese dalla verifica, un periodo di sospensione idoneo a consentire al detto componente di tornare in possesso del requisito venuto meno, che sia verosimilmente recuperabile, o di rimuovere le cause di incompatibilità sopravvenute verosimilmente rimuovibili od i conflitti di interesse verosimilmente superabili.

La durata di questa sospensione non può essere superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta di altri tre mesi per fondati motivi.

Capo IV (del titolo I) Compensi e trasparenza

Art. 9 – COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI

9.1 – Divieto di distribuzione di utili

È vietata la distribuzione ai componenti degli Organi della Fondazione di utili provenienti dalla gestione del patrimonio.

9.2 – Deliberazioni dei compensi. Parametri.

I compensi ai componenti degli Organi della Fondazione sono di importo contenuto in rapporto all'entità del patrimonio e delle erogazioni ed in coerenza con la natura della fondazione bancaria di ente senza fine di lucro e con scopi di pubblica utilità.

La misura di detti compensi è stabilita, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Indirizzo, secondo criteri dallo stesso predeterminati, anche con riferimento ai parametri previsti ai commi 2, 3 e 5 dell'art.9 del *Protocollo Acri-Mef del 22.04.2015*.

9.3 – Compensi ai membri del Consiglio di Indirizzo

Ai membri del Consiglio di Indirizzo spetta un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano.

9.4 – Compensi ai membri degli altri Organi

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta una indennità annua fissa ed un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano.

9.5 – Compensi per i componenti degli organi della Fondazione nelle società ed enti di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 153/1999

Fermo quanto disposto dall’art. 9 del Protocollo Mef Acri 22.04.2015, i componenti degli organi della Fondazione che assumono cariche nelle società ed enti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 153/1999 esercenti imprese strumentali, in aggiunta agli emolumenti come componenti degli organi della Fondazione possono cumulare una remunerazione complessiva per tali ulteriori cariche ricoperte, fino a un massimo di 20.000 euro annui lordi. Superata tale soglia, gli interessati dovranno riversare quanto percepito alla Fondazione attraverso l’individuazione preventiva di appositi meccanismi che non determinino in ogni caso per il singolo soggetto maggiori oneri fiscali o aggravii di qualsivoglia natura.

9.6 – Rimborso spese

A tutti i componenti degli Organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli Organi e per l’adempimento delle altre funzioni e delle attività svolte per la Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo determina i criteri per detto rimborso, che può avvenire anche in forma forfettaria.

Art. 9-bis – TRASPARENZA

9-bis.1 – Informazioni

La Fondazione rende pubbliche le informazioni sulla propria attività.

Le informazioni sono rese complete, chiare non equivocabili e facilmente accessibili al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

9-bis.2 – Documenti da pubblicare

Sono resi pubblici sui siti internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, documenti programmatici previsionali, bilanci consuntivi.

9-bis.3 – Bandi e loro pubblicazione

Sono resi pubblici allo stesso modo i bandi per le erogazioni, contenenti le indicazioni degli obiettivi perseguiti, dei parametri di efficacia delle iniziative e progetti proposti, delle procedure per le richieste di contributi, delle condizioni di accesso, dei criteri e del processo di selezione, delle modalità di comunicazione degli esiti della detta selezione.

9-bis.4 – Pubblicazione della valutazione degli interventi

Sono altresì resi pubblici, sempre allo stesso modo, i risultati del monitoraggio delle principali iniziative e dei principali progetti finanziati dalla Fondazione, con particolare attenzione agli obiettivi sociali proposti ed a quelli raggiunti, ove misurabili, ed al rapporto costi/benefici.

9-bis.5 – Pubblicazione degli appalti

Sono resi pubblici, sempre sui siti internet della Fondazione, gli appalti affidati di importo superiore ad Euro cinquantamila.

9-bis.6 – Accesso ai curricula

Chiunque interessato può chiedere la visione dei curricula dei componenti degli Organi, in modo tale da rispettare i diritti di riservatezza.

TITOLO II

SINGOLI ORGANI

Capo I (del titolo II)

Il Consiglio di Indirizzo

Art. 10 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE – ENTI DESIGNANTI – INDIPENDENZA

10.1 – Consiglio di Indirizzo. Composizione. Presidenza e vicepresidenza

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 11 membri, escluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede, senza diritto di voto, ed oltre i consiglieri cooptati nel limite massimo di due.

Qualora a presiedere la Fondazione sia eletto un membro del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio provvederà a reintegrare la propria composizione ai sensi dell'art.11.7 del presente statuto.

10.2 – Nomina e designazione – Enti designanti

10.2.A I membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione.

10.2.B La designazione viene effettuata, nell'esclusivo interesse della Fondazione, mediante la proposizione di una terna di candidati da parte di ciascuno dei seguenti soggetti o gruppi di soggetti (d'ora innanzi detti anche "enti designanti"), rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione:

- 1- Provincia di Lucca;
- 2- Comune di Lucca;
- 3- Comuni di Capannori, Porcari, Altopascio, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, congiuntamente;
- 4- Comuni di Massarosa, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, congiuntamente;
- 5- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca;
- 6- Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago e Fondazione Simonetta Puccini, congiuntamente;
- 7- Associazione musicale lucchese, Associazione culturale Music Academy Lucca, Associazione Cluster di compositori europei, congiuntamente;
- 8- Accademia lucchese di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli di Castelvecchio Pascoli, Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana, congiuntamente;
- 9- Arciconfraternita di Misericordia del Comune di Lucca, Croce Verde di Lucca e Croce Verde di Viareggio, Ceis (Centro italiano di solidarietà - gruppo "Giovani e Comunità") di Lucca, congiuntamente;
- 10- Anffas (Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) di Lucca, UIC (Unione italiana dei ciechi e ipovedenti onlus) della Provincia di Lucca, C.r.e.a. (cooperativa sociale) di Viareggio, congiuntamente;
- 11- IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca, Istituto Superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, Scuola Superiore S Anna di Pisa, congiuntamente.

10.2.C Le designazioni devono contenere terne di candidati.

Non sono valide le designazioni di un solo candidato o di due soli candidati.

Qualora da uno dei gruppi di soggetti designanti - di cui sopra ai numeri 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del comma 10.2.C - provengano più terne, prevale la terna presentata congiuntamente dal maggior numero di soggetti componenti il gruppo.

Se vi sono più terne ugualmente prevalenti, perché presentate da ugual numero di soggetti, il Consiglio di Indirizzo sceglierà tra tutti i candidati di dette terne.

Se non vi è alcuna terna prevalente, perché ciascun soggetto del gruppo designante avrà presentata una propria terna, il Consiglio di Indirizzo sceglierà tra tutti i candidati di tutte le terne. Il Consiglio di Indirizzo opererà dette scelte, osservando i criteri di cui al successivo art. 11.5, nel

rispetto dell'art. 4 co. 1 lett. c del d.lgs. 153/1999 e dell'art. 8 del *Protocollo Acri-Mef 22 aprile 2015*.

10.3 - Verifica periodica della rappresentatività dei soggetti designanti

La Fondazione verifica ogni tre anni che i soggetti designanti rimangano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi alla sua attività istituzionale.

A tal fine il Presidente raccoglie informazioni ed elementi utili per detta verifica anche promuovendo incontri integrativi con i soggetti designanti e con altri enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione.

Il Presidente riferisce al Consiglio di Indirizzo su tali incontri, di cui è redatto verbale.

L'esito della verifica del Consiglio di Indirizzo è trasmesso al soggetto verificato e divulgato nel rispetto dei diritti di riservatezza propri dei soggetti verificati.

10.4 – Cooptazione

Il Consiglio di Indirizzo può cooptare altri due componenti, scegliendoli esclusivamente tra personalità di chiara ed indiscussa fama, dotate di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

Il processo di cooptazione avviene secondo il principio di trasparenza e applicando un criterio idoneo ad individuare i suddetti requisiti di meritevolezza.

10.5 – Indipendenza

I componenti del Consiglio di Indirizzo non rappresentano i soggetti dai quali sono stati designati, né ad essi rispondono, né possono essere comunque vincolati da mandati o obblighi di sorta, dovendo svolgere il loro incarico in maniera del tutto indipendente, nell'esclusivo interesse della Fondazione e quindi per il solo perseguimento degli scopi della stessa.

Art. 11 – MODALITÀ DI DESIGNAZIONE, NOMINA ED INSEDIAMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

11.1 – Trasmissione delle terne di designati

Gli enti o gruppi di enti a cui è conferita la facoltà di designazione dei membri del Consiglio di Indirizzo, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Fondazione, da inviare ai detti soggetti designanti 90 giorni prima della prevista scadenza del mandato, trasmettono la terna dei designati a far parte del Consiglio di Indirizzo.

Il detto termine, su richiesta motivata di un ente designante, può essere prorogato una sola volta per un massimo di quindici giorni.

11.2 – Contenuto della designazione e allegato

La designazione deve contenere la data ed il luogo di nascita e la residenza dei designati ed essere accompagnata dal curriculum degli stessi, dalla dichiarazione di accettazione del designato, dalla dichiarazione di assenza di cause di innominabilità ed incompatibilità, dalla dichiarazione del possesso dei requisiti, in particolare di quei requisiti di professionalità nei settori e nelle funzioni indicate dalla Fondazione nella richiesta di designazione, e da quanto altro eventualmente richiesto dalla Fondazione, anche a chiarimenti.

La Fondazione, al fine di facilitare gli Enti designanti, allega alla richiesta delle designazioni i modelli (non vincolanti) delle dette dichiarazioni.

11.3 – Mancata designazione. Decadenza

In caso di mancata designazione, di mancata richiesta di proroga, di mancata designazione dopo la proroga, di mancata allegazione della documentazione essenziale per poter valutare il soggetto designato, l'ente o il gruppo di enti designanti, previo formale sollecito da parte della Fondazione, decadono dalla facoltà di designazione.

11.4 – Sostituzione in caso di decadenza dell'ente designante

In caso di decadenza dell'ente o del gruppo di enti designanti, la Fondazione chiede la designazione al Prefetto, il quale deve attenersi ai requisiti di onorabilità, professionalità e competenza e comunque ai requisiti di cui all'art. 4 ed alle cause di innominabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 5 del presente statuto.

La designazione del Prefetto deve pervenire entro venti giorni; in difetto, la nomina viene fatta dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in carica.

11.5 – Valutazione dei designati e criteri di nomina

Il Consiglio di Indirizzo in carica procede all'esame delle terne, alla verifica dei requisiti di onorabilità e di eticità e dei requisiti di professionalità e delle cause di innominabilità e di incompatibilità, alla selezione dei designati e quindi alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Indirizzo, secondo criteri che garantiscano la presenza nell'organo di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, così da permettere la più efficace azione della Fondazione nei settori rilevanti e anche nei settori ammessi e nell'ambito territoriale di prevalente intervento della Fondazione.

11.6 – Insediamento dei nominati

Alla convocazione dei nominati provvede il Presidente della Fondazione in carica, il quale presiede, senza diritto di voto, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo.

11.7 – Sostituzione dei membri cessati

Nel caso in cui prima della scadenza dell'Organo, taluno dei componenti cessi dall'incarico per morte, decadenza, impedimento, dimissioni, passaggio ad altro Organo o per qualsiasi altra causa, il Presidente della Fondazione richiede allo stesso ente o gruppo di enti che lo aveva designato la nuova designazione di una terna di soggetti, tra i quali il Consiglio di Indirizzo, con la medesima procedura e con i medesimi criteri, nomina il sostituto.

Art. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 – Competenze in generale

Il Consiglio di Indirizzo ha competenza in ordine alla determinazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione, nell'ambito della finalità e dell'attività definite all'art. 2 del d.lgs. 153/1999 e all'art. 1 (punti 1.1 e 1.2) del presente statuto, nonché in ordine alla scelta dei criteri di priorità per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi e alla scelta dei criteri per la verifica dei risultati.

12.2 – Competenze in particolare

In particolare il Consiglio di Indirizzo provvede alle seguenti funzioni:

- a. approvare lo statuto e le sue modifiche;
- b. approvare i regolamenti interni e le loro modifiche;
- c. approvare le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- d. approvare le linee generali dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- e. approvare il documento programmatico previsionale,
- f. approvare il bilancio consuntivo;
- g. eleggere e revocare il presidente della Fondazione;
- h. eleggere tra i propri componenti e revocare il Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo stesso;
- i. eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- j. deliberare l'azione di responsabilità nei confronti di tutti o di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nei confronti dei singoli componenti del Consiglio di Indirizzo stesso;
- k. deliberare le trasformazioni, le fusioni, le incorporazioni, lo scioglimento, la destinazione dei beni;
- l. deliberare la costituzione di società e di enti strumentali e il loro scioglimento.

12.3 – Altre competenze

Il Consiglio di Indirizzo ha competenza in ogni altra materia prevista dalla legge e da questo statuto.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 – Sede delle riunioni – Periodicità

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione o, eccezionalmente, in altro luogo indicato nella convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengono almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio consuntivo e sul documento programmatico previsionale, nonché tutte le volte che è necessario deliberare sulle altre materie attribuite alla sua competenza e comunque ogni qualvolta sia utile o opportuno nell'interesse della Fondazione.

13.2 – Convocazioni

13.2.A Convocazione ordinaria

A1_ Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, il quale ne predispone l'ordine del giorno.

A2_ Ciascun consigliere ed il Collegio Sindacale possono chiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno uno o più argomenti; la richiesta vale per la riunione del Consiglio di Indirizzo ancora da convocare e non è vincolante.

A3_ La convocazione avviene mediante avviso inviato ai consiglieri di indirizzo, ai sindaci al segretario (o direttore) generale, se nominato, e, per conoscenza, ai consiglieri di amministrazione. È comunicata anche a tutti coloro che si ritiene opportuno invitare ad assistere o partecipare alle riunioni.

A4_ L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

A5_ L'avviso è spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento o con qualsiasi altro strumento (consegna personale, invio telematico, elettronico, etc.) a condizione che sia attestata la ricezione.

A6_ La spedizione dell'avviso è fatta almeno quindici giorni prima della riunione e comunque fra il giorno della ricezione dell'avviso ed il giorno della riunione devono intercorrere almeno sette giorni.

A7_ In caso di mancanza di formale convocazione, la riunione è valida solo se siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'intero Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.2.B *Convocazione straordinaria*

B1_ In caso di urgenza, il Presidente può convocare la riunione del Consiglio di Indirizzo fino a 48 ore prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può convocare la riunione fino a 12 ore prima.

B2_ In caso eccezionale di necessità prodotta dall'inerzia del Presidente e del Consiglio di Indirizzo, la convocazione può essere richiesta, per iscritto e con spiegazione delle ragioni della necessità e dell'eventuale urgenza, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta, con le motivazioni e l'indicazione dell'ordine del giorno proposto è presentata al Presidente della Fondazione. Questi può rifiutare la convocazione, motivando per iscritto le ragioni del rifiuto. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta, se il Presidente è rimasto inerte e se i richiedenti sono rimasti insoddisfatti delle ragioni del rifiuto, la convocazione può essere fatta dai richiedenti stessi.

I termini per la convocazione sono gli stessi stabiliti per la convocazione ordinaria o, qualora alla necessità si accompagni l'urgenza, sono gli stessi stabiliti per la convocazione straordinaria da parte del Presidente.

B3_ Per le convocazioni straordinarie valgono le stesse regole sopra stabilite per quelle ordinarie, in quanto compatibili.

13.2.C *Diritto di visione e copia*

I consiglieri hanno diritto a prendere visione e ad estrarre copia, in ogni momento, di tutta la documentazione inerente la Fondazione e la sua attività, salvo l'obbligo di riservatezza.

13.3 – Riunioni – Validità – Delibere – Quorum – Votazioni – Verbali

13.3.A Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione senza diritto di voto.

Il Presidente nomina il segretario che scrive il verbale.

13.3.B Le riunioni sono valide, se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, oltre il Presidente.

Deve essere presente almeno un componente del Collegio Sindacale.

13.3.C Le proposte di delibera si intendono approvate se raccolgono il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le proposte di delibera aventi ad oggetto modifiche statutarie si intendono approvate se raccolgono il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voto, l'esito della votazione è negativo: la proposta oggetto della votazione si intende respinta.

13.3.D Le votazioni su proposte di delibera riguardanti personalmente i componenti degli Organi della Fondazione ed il segretario (o direttore) generale, se esistente, sono fatte a scrutinio segreto.

Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto su qualsiasi altra proposta di delibera, quando lo richiede la maggioranza assoluta dei presenti.

- 13.3.E Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono assistere i consiglieri di amministrazione; devono partecipare se espressamente invitati.
Possono essere invitati ad assistere o partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo i coordinatori e/o i componenti delle Commissioni Consultive, i consulenti, i dipendenti, i delegati a rappresentare la Fondazione in enti esterni e tutti coloro la cui presenza il Presidente ritiene opportuna nell'interesse della Fondazione.
- 13.3.F Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Salvo che l'approvazione non avvenga seduta stante e comunque per le parti non approvate seduta stante, il verbale è approvato nella prima riunione utile successiva.
Copia del verbale è trasmessa a tutti i consiglieri di indirizzo ed a tutti i componenti degli altri Organi che ne facciano richiesta, anche una volta per tutte.
Il verbale è trascritto in apposito libro tenuto a norma di Legge.
La conformità all'originale della copia dei verbali e dei loro estratti viene dichiarata dal Presidente e dal dipendente incaricato della tenuta del libro verbali.
- 13.3.G Le riunioni si possono tenere anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere, in qualsiasi modo, identificati e che a tutti i partecipanti sia stata assicurata la visione o comunque la conoscenza dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione sui detti argomenti.
Ciascun componente del Consiglio, in casi eccezionali di motivata necessità, può chiedere di partecipare alla riunione via audio e/o video, previa espressa rinuncia a sollevare eccezioni relative alla forma di partecipazione scelta.

Capo II (del titolo II) **Il Consiglio di Amministrazione**

Art. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE – ELEZIONE - INDIPENDENZA

14.1 – Composizione, presidenza e vicepresidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto, lo presiede e gode di diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendolo tra i propri componenti, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o altro impedimento dello stesso.

Il Presidente può conferire al Vicepresidente o a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deleghe di settore o per attività specifiche.

14.2 – Elezione dei Consiglieri di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti ed anche al di fuori di essi, tenendo adeguatamente conto dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza di cui all'art. 4.3.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

14.3 – Indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere vincolati da mandati o obblighi di sorta, svolgono il loro incarico in maniera del tutto indipendente, nell'esclusivo interesse della Fondazione e quindi per il perseguimento degli scopi della stessa.

ART.15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 – Competenze in generale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente statuto.

Ha quindi il potere di svolgere tutti i compiti di gestione della Fondazione, sia sotto il profilo dell'amministrazione del patrimonio, sia sotto il profilo dell'attività "istituzionale" diretta a contribuire allo sviluppo complessivo del territorio.

Svolge detti compiti in esecuzione e comunque nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità e delle linee generali determinati e determinate dal Consiglio di Indirizzo e quindi nel rispetto del documento programmatico previsionale e dei regolamenti approvati dal detto Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha pure il compito di proposta e d'impulso, anche nei confronti del Consiglio di Indirizzo, in tutte le materie di competenza di questo.

15.2 – Competenze in particolare del Consiglio di Amministrazione

In particolare – in via esemplificativa, ma non esaustiva – sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) la proposta del documento programmatico previsionale;
- b) la redazione della relazione sulla gestione e la proposta del bilancio consuntivo;
- c) l'ordinamento degli uffici, l'organico, l'assunzione del personale, l'eventuale nomina di un segretario (o direttore) generale, la definizione del trattamento normativo ed economico dei dipendenti, la stipula dei relativi contratti;
- d) la scelta e nomina di periti e consulenti, la definizione dei rapporti normativi ed economici con gli stessi e la stipula dei relativi contratti;
- e) la scelta, la designazione e/o nomina di rappresentanti della Fondazione negli organi di soggetti terzi, quali, ad esempio, società, fondazioni, associazioni, comitati, etc.;
- f) l'amministrazione del patrimonio; la gestione dei beni mobili ed immobili della Fondazione, gli investimenti ed i disinvestimenti, la scelta di gestori esterni e la stipula dei relativi contratti;
- g) l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili; la costituzione su di essi di diritti personali e reali; l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- h) la stipula di contratti di qualsiasi tipo, anche transattivi;
- i) l'esecuzione dell'attività istituzionale; la scelta dei progetti propri della Fondazione e dei progetti concordati con soggetti terzi, nonché il budget da assegnare a detti progetti; la selezione dei progetti presentati dai terzi e la misura dei contributi da erogare agli stessi;
- j) il monitoraggio di tutti i detti progetti;
- k) la redazione dei bandi per le erogazioni secondo quanto stabilito dal precedente art. 9 bis.3;
- l) le modalità di comunicazione all'esterno degli atti e fatti inerenti la vita della Fondazione in modo chiaro, facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate, ai sensi del precedente articolo 9 bis;
- m) la promozione di arbitrati, di mediazioni, di azioni giudiziarie dinanzi al Giudice, sia ordinario, sia amministrativo, sia fiscale; la resistenza in tutte le dette procedure; la conciliazione giudiziale, la transazione anche stragiudiziale; la rinuncia agli atti, all'azione ed al diritto.

15.3 – Altre competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto e dalle leggi in materia di Fondazioni di origine bancaria e di Fondazioni in generale.

15.4 – Urgenza

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, il Presidente può assumere le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia nei confronti della Fondazione e dei terzi, salvo portarle alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

15.5 – Rapporti tra i consiglieri di amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo

I Consiglieri di Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza percepire, in questo caso, alcun gettone. Hanno il dovere di partecipare a dette riunioni se invitati, singolarmente o collegialmente, a dare o ricevere informazioni e/o rendiconti di particolare importanza. L'invito a partecipare deve essere contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio di Indirizzo.

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 – Sede delle riunioni del Consiglio di Amministrazione – Periodicità.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o, eccezionalmente, in altro luogo indicato nella convocazione dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono per predisporre la proposta del documento programmatico previsionale e la proposta di bilancio consuntivo, nonché tutte le volte che è necessario

per deliberare sulle altre materie attribuite alla sua competenza e comunque ogni volta che sia utile ed opportuno nell'interesse della Fondazione.

16.2 – Convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.2.A Convocazione ordinaria

A1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, il quale ne predispone l'ordine del giorno.

A2- Ciascun consigliere ed il Collegio Sindacale possono chiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno uno o più argomenti; la richiesta vale per la riunione del Consiglio di Amministrazione ancora da convocare e non è vincolante.

A3- La convocazione avviene mediante avviso inviato ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, al segretario (o direttore) generale, se nominato, e, per conoscenza, ai consiglieri di indirizzo. È comunicata anche a tutti coloro che si ritiene opportuno invitare ad assistere o partecipare alla riunione o che si ritiene opportuno avvisare.

A4- L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

A5- L'avviso è spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento o con qualsiasi altro strumento (consegna personale, invio telematico, elettronico, etc.), a condizione che sia attestata la ricezione.

A6- La spedizione dell'avviso è fatta almeno quindici giorni prima della riunione e comunque fra il giorno della ricezione dell'avviso ed il giorno della riunione devono intercorrere almeno sette giorni liberi.

A7- Nei giorni precedenti alla riunione è messa a disposizione dei consiglieri nella sede della Fondazione la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

A8- In caso di mancanza di formale convocazione, la riunione è valida solo se siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'intero Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.2.B Convocazione straordinaria

B1- In caso di urgenza, il Presidente può convocare la riunione del Consiglio di Amministrazione fino a 48 ore prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può convocare la riunione fino a 12 ore prima.

B2- In caso eccezionale di necessità prodotta dall'inerzia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere richiesta, per iscritto e con spiegazione delle ragioni della necessità e dell'eventuale urgenza, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta, con le motivazioni e l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, è presentata al Presidente della Fondazione. Questi può rifiutare la convocazione, motivando per iscritto le ragioni del rifiuto. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta, se il Presidente è rimasto inerte e se i richiedenti sono rimasti insoddisfatti delle ragioni del rifiuto, la convocazione può essere fatta dai richiedenti stessi.

I termini per la convocazione sono gli stessi stabiliti per la convocazione ordinaria o, qualora alla necessità si accompagni l'urgenza, sono gli stessi stabiliti per la convocazione straordinaria da parte del Presidente.

B3- Per le convocazioni straordinarie valgono le stesse regole sopra stabilite per quelle ordinarie, in quanto compatibili.

16.2.C Diritto di visione e copia

I consiglieri hanno comunque diritto a prendere visione e ad estrarre copia, in ogni momento, di tutti gli atti e documenti inerenti la Fondazione e la sua attività (art.2), salvo l'obbligo di riservatezza.

16.3 – Presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione che ha il diritto di voto.

Il Presidente nomina il segretario che scrive il verbale.

16.4 – Validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione

16.4.A Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei cinque componenti il Consiglio.

Deve essere presente almeno un componente del Collegio Sindacale.

16.4.B Le proposte di delibera si intendono approvate se raccolgono il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente, salvo quanto previsto per le votazioni a scrutinio segreto.

16.4.C Le votazioni su proposte di delibere riguardanti personalmente i componenti degli organi della Fondazione ed il segretario (o direttore) generale, se esistente, sono fatte a scrutinio segreto.

Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto su qualsiasi altra proposta di delibera, quando lo richiede la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

16.5 – Rapporti tra Consiglio di Amministrazione e consiglieri di indirizzo

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere i consiglieri di indirizzo, senza diritto di voto e senza gettone, qualora siano invitati.

Possono essere invitati ad assistere o partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i coordinatori e/o i componenti delle Commissioni Consultive, i consulenti, i dipendenti, i delegati a rappresentare la Fondazione in enti esterni e tutti coloro la cui presenza il Presidente ritiene opportuna nell'interesse della Fondazione.

16.6 – Verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Salvo che l'approvazione non avvenga seduta stante e comunque per le parti non approvate seduta stante, il verbale è approvato nella prima riunione utile successiva, previo invio di copia del verbale da approvare a tutti i consiglieri di amministrazione ed ai sindaci.

Copia del verbale approvato è trasmessa a tutti i consiglieri di amministrazione, ai sindaci ed a tutti i componenti degli altri Organi che ne facciano richiesta, anche una volta per tutte.

Il verbale è trascritto in apposito libro tenuto a norma di Legge.

La conformità all'originale della copia dei verbali e dei loro estratti viene dichiarata dal Presidente e dal dipendente incaricato della tenuta del libro verbali.

16.7 – Tele e video conferenze

Le riunioni si possono tenere anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere, in qualsiasi modo, identificati e che a tutti i partecipanti sia stata assicurata la visione o comunque la conoscenza dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione sui detti argomenti.

Ciascun componente del Consiglio, in casi eccezionali di motivata necessità, può chiedere di partecipare alla riunione via audio e/o video, previa espressa rinuncia a sollevare eccezioni relative alla forma di partecipazione scelta.

Capo III (del titolo II)

Il Presidente

Art. 17 – IL PRESIDENTE: ELEZIONE – INDIPENDENZA

17.1 – Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei suoi componenti, secondo una procedura di tipo selettivo, che tenga adeguatamente conto dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza di cui all'art. 4.3.

La riunione del Consiglio di Indirizzo per l'elezione del Presidente è presieduta dal Presidente uscente. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

17.2 – Indipendenza del Presidente

Il Presidente della Fondazione non può essere vincolato da mandati o obblighi di sorta. Svolge il suo incarico in maniera del tutto indipendente, nell'esclusivo interesse della Fondazione e quindi per il perseguimento degli scopi della stessa.

Art. 18 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

18.1 – Competenza generale: la rappresentanza legale

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; ha il potere di firma.

Rappresenta la Fondazione di fronte a terzi, ivi compresa qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

Agisce in giudizio in nome e per conto della Fondazione, dinanzi a qualsiasi giudice (ordinario, amministrativo, contabile, fiscale), in qualsiasi fase e grado, e dinanzi a conciliatori, mediatori, negoziatori, arbitri, etc. Ha facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici sia per la difesa in giudizio che per le trattative stragiudiziali.

Il Presidente può – motivatamente e, salvo casi di urgenza, sentito il Consiglio di Amministrazione – delegare la rappresentanza legale della Fondazione ed i poteri di firma a soggetti anche estranei alla Fondazione, rilasciando procure notarili per singoli atti e/o affari o per singole categorie di atti e/o affari.

In caso di assenza del Presidente o altro motivo di suo impedimento, la rappresentanza legale della Fondazione ed il potere di firma spettano al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o altro impedimento di entrambi, spettano al consigliere di amministrazione più anziano per carica tra quelli non assenti o non altrimenti impediti.

A parità di anzianità, prevale la maggiore età.

18.2 – Competenze specifiche del Presidente

Il Presidente promuove, sovrintende e vigila le attività della Fondazione.

Presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

Svolge compiti di impulso, di ordine, di coordinamento degli Organi della Fondazione e delle Commissioni Consultive.

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi che presiede.

Sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione (dipendenti e collaboratori esterni), sorvegliandone il funzionamento.

Delibera erogazioni e spese entro i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione utile.

Rappresenta la Fondazione in tutte le sue relazioni esterne e quindi nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione è o entra in rapporti e in tutte le occasioni (cerimonie, convegni etc.) in cui questi rapporti si esplicano. Per assolvere al detto compito di rappresentanza, il Presidente ha ampia facoltà di farsi sostituire.

18.3 – Altre competenze del Presidente

Il Presidente ha ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto e dalle leggi in materia di Fondazioni di origine bancaria e di Fondazioni in generale.

Art. 19 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

19.1 – Impedimento del Presidente - Sostituzione

Fatto salvo quanto sopra previsto per la sostituzione con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma (art. 18.1) ed alla rappresentanza nelle relazioni esterne (art.18.2), in tutti gli altri casi, qualora il Presidente sia impedito per assenza o altro motivo, egli è sostituito come segue:

- (a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e, nel caso di assenza o di altro motivo di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo non assente né impedito;
- (b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di altro motivo di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione non assente né impedito.

A tali fini, l'anzianità si determina ritenendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.

Capo IV (del titolo II) Il Collegio Sindacale

Art. 20 – COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE – ELEZIONE - INDIPENDENZA

20.1 – Composizione – presidenza

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti.

Lo presiede il componente più anziano per carica, ai sensi dell'art. 19; a parità di anzianità, prevale il maggiore per età.

20.2 – Elezione dei componenti – Insediamento

I componenti del Collegio Sindacale sono eletti dal Consiglio di Indirizzo tra persone aventi i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza di cui all'art. 4.3 ed in particolare quelli di cui al terzo comma di detto articolo.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Il Presidente della Fondazione ne dà notizia ai sindaci eletti e convoca la prima riunione del Collegio Sindacale per l'insediamento dello stesso.

20.3 – Indipendenza dei componenti

I componenti del Collegio Sindacale non possono essere vincolati da mandati o obblighi di sorta, svolgono il loro incarico in maniera del tutto indipendente, nell'esclusivo interesse della Fondazione e quindi per il perseguimento degli scopi della stessa.

Art. 21 – COMPETENZE – POTERI – DOVERI

21.1 - Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

Vigila altresì sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare in materia contabile; a tal fine sorveglia l'adeguatezza dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e redige la relazione al bilancio consuntivo.

21.2 - Affinché il Collegio Sindacale possa svolgere compiutamente il proprio incarico, il presidente del collegio può chiedere qualsiasi informazione al Presidente della Fondazione e chiedergli la collaborazione, se e quando necessaria, dei dipendenti e dei consulenti della Fondazione.

21.3 - Il Collegio Sindacale ha comunque diritto a prendere visione e ad estrarre copia, in ogni momento, di tutti gli atti e documenti inerenti gli aspetti della Fondazione e della sua attività sottoposti al controllo sindacale, salvo l'obbligo di riservatezza. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ai sensi dell'art. 2403 bis, primo comma, Codice civile.

21.4 - Il Collegio Sindacale ha ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto e dalle leggi in materia di Fondazioni di origine bancaria e di Fondazioni in generale.

21.5 - I componenti del Collegio Sindacale devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

22.1 – Sede e periodicità delle riunioni

Il Collegio Sindacale si riunisce presso la sede della Fondazione, salvo che il presidente, in casi eccezionali, non decida di convocarlo in altro luogo.

Le riunioni del Collegio Sindacale si tengono di regola ogni novanta giorni.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del Collegio o, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal sindaco più anziano per carica o, in subordine, per età.

22.2 – Convocazioni delle riunioni

22.2.A Il Collegio Sindacale è convocato dal suo presidente, il quale ne predispose l'ordine del giorno, tenendo presenti anche le eventuali richieste pervenutegli da ciascun sindaco.

22.2.B La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato ai sindaci e, per conoscenza, al Presidente della Fondazione ed al segretario (o direttore) generale se nominato.

La convocazione può essere comunicata anche a coloro che si ritenga opportuno invitare ad assistere o partecipare alla riunione o che si ritenga opportuno avvisare.

22.2.C L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

In qualsiasi caso di mancanza di formale convocazione, la riunione è valida solo se siano presenti tutti i sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascun sindaco può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

22.2.D In caso eccezionale di necessità conseguente all'inerzia del presidente del Collegio Sindacale, la convocazione può essere effettuata da ciascun sindaco, dopo che sia stato sollecitato il presidente del Collegio e – trascorsi sette giorni o quarantotto ore in caso di urgenza o dodici ore in caso di straordinaria urgenza – il sollecito sia rimasto disatteso. In tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere le motivazioni della necessità e della eventuale urgenza.

22.3 – Validità delle riunioni

22.3.A Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei sindaci. Le riunioni sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, comunque idonei ad assicurare la partecipazione di ciascun componente alla riunione.

22.3.B Le delibere sono valide se approvate col voto della maggioranza assoluta dei sindaci presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.4 – Il verbale delle riunioni – Riservatezza

Delle riunioni è tenuto verbale redatto dal Presidente del Collegio o da un sindaco da lui delegato, o da un dipendente della Fondazione, autorizzato dal Presidente della Fondazione. Il verbale è sottoscritto dal presidente del Collegio e dai sindaci presenti.

Salvo che l'approvazione del verbale non avvenga seduta stante, il verbale è approvato nella prima riunione utile successiva ed è trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale. Il verbale è accessibile ai componenti degli Organi della Fondazione.

Capo V (del titolo II) Il segretario (o direttore) generale

Art. 23 – IL SEGRETARIO (O DIRETTORE) GENERALE: NOMINA – COMPITI

23.1 – La figura del segretario (o direttore) generale

La Fondazione può dotarsi della figura di segretario generale o di collaboratore che assolva comunque alcuni compiti della direzione generale (figura indicata in questo statuto come "segretario generale" o come "direttore generale").

23.2 – Nomina

Il segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il trattamento normativo ed economico.

23.3 – Requisiti

Il segretario generale, una volta nominato, deve risiedere nella provincia di Lucca ed avere gli stessi requisiti di onorabilità ed eticità che valgono per i componenti degli Organi (art.4.2) e non trovarsi in nessuna delle condizioni di innominabilità e incompatibilità previste per detti componenti (art. 5).

Deve possedere i requisiti di professionalità idonei allo svolgimento del proprio ruolo; godere quindi di specifiche competenze giuridiche ed economiche ed avere esperienza di gestione ed amministrazione maturate nella libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Gli stessi requisiti e le stesse incompatibilità valgono per la persona incaricata di sostituire il segretario/direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché per il collaboratore chiamato ad assolvere alcuni compiti della direzione generale, di cui al precedente comma 23.1, nel caso in cui non sia nominato il segretario/direttore generale.

23.4 – Partecipazione alle riunioni degli Organi

Il segretario generale non è organo della Fondazione, ma, se invitato, deve partecipare alle riunioni degli Organi con compiti esplicativi e/o consultivi e/o propositivi.

Con gli stessi compiti può partecipare alle riunioni delle Commissioni Consultive.

23.5 – Competenze del segretario generale

Il segretario generale è il capo della struttura organizzativa.

Risponde direttamente al Presidente.

Collabora con il Presidente, in particolare, ma non solo,

- nel coordinare gli uffici, il lavoro del personale dipendente, le prestazioni d’opera dei consulenti;
- nel coordinare i rapporti tra gli Organi;
- nel predisporre, insieme ai rispettivi segretari, gli atti per le riunioni degli Organi e delle Commissioni Consultive e nel dare esecuzione alle rispettive delibere;
- nel tenere i rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati referenti della Fondazione.

Controlla la corretta tenuta dei libri; assicura la corretta gestione delle risorse operative; assicura l’efficienza e l’efficacia dell’attività della Fondazione, sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo istituzionale.

Provvede al reperimento di risorse straordinarie per progetti propri della Fondazione (fondi europei, contributi pubblici vari, donazioni, sponsorizzazioni, etc.).

Compie ogni attività deferitagli ed ogni atto delegatogli dal Presidente e dagli altri Organi tramite il Presidente.

TITOLO III

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Capo I (del titolo III)

Natura, scopo, oggetto dell’attività istituzionale

Art. 24 – SPECIFICA DELLE FINALITÀ E DELL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

24.1 – Richiamo

La Fondazione svolge l’attività istituzionale (detta anche attività “*di missione*”) per il raggiungimento degli scopi assegnati dal legislatore alle Fondazioni di origine bancaria (d.lgs. 153/1999, art. 2) e riassunti all’art. 1.2 del presente statuto e nell’ambito dei settori di intervento “rilevanti” e comunque dei settori “ammessi” come definiti dalla legge (d.lgs. 153/1999, art. 1 co. 1 lett. c-bis e lett. d) e richiamati all’art. 1.2 del presente statuto, con la preferenza ivi indicata, assicurando comunque, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse.

24.2 – Sussidiarietà

La Fondazione non svolge attività sostitutive delle funzioni e compiti degli enti pubblici, bensì, quale “soggetto dell’organizzazione delle libertà sociali” (Corte Cost. sent. 300/2003) si pone in rapporto di sussidiarietà con tutti i soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo del territorio ed il benessere delle persone e delle comunità (Corte Cost. sent. 301/2003).

24.3 – Finalità dell’attività istituzionale

Ogni intervento della Fondazione ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità, soprattutto nel territorio della provincia di Lucca (art. 1.1.).

In tale ottica lo sviluppo a cui la Fondazione contribuisce è inteso in senso omnicomprensivo: sociale, formativo, culturale, ambientale, oltre che economico in senso stretto.

24.4 – Attività nel campo sociale

Nel campo sociale, l’attività della Fondazione si affianca a quella di tutti gli altri soggetti pubblici e privati di cui è tradizionalmente ricco il territorio della provincia di Lucca, definita “*la capitale del volontariato*”.

Sono privilegiati i progetti e le iniziative che tendono a soddisfare i bisogni primari, a tutelare i diritti dei disabili, a ridurre le disuguaglianze, ad accrescere l’accoglienza e la sicurezza, a garantire la coesione sociale.

Nella destinazione dei propri redditi, la Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all’art. 62 del d.lgs. 117/17 “Codice del Terzo settore” e successive modificazioni e/o integrazioni.

24.5 – Attività nel campo della formazione

Nel campo formativo, la Fondazione contribuisce a progetti ed iniziative di educazione permanente in tutte le materie del sapere; prima di tutto nell'educazione civica, comprese in essa la storia, la geografia e l'economia, con l'obiettivo di accrescere la capacità critica dei cittadini di ogni età, la loro partecipazione consapevole alle istituzioni ed alle formazioni sociali private e pubbliche, la loro disponibilità a contribuire al miglioramento della vita pubblica del Paese; con l'obiettivo altresì di tendere ad uguagliare, attraverso una più diffusa comprensione dei fenomeni geopolitici ed economico-finanziari, la possibilità di accesso al mercato, al lavoro, all'impresa.

Nell'ambito di tali obiettivi, la Fondazione interagisce con le scuole di ogni ordine e grado e con le istituzioni di alta formazione e ricerca presenti sul territorio, sostenendone i programmi, soprattutto i progetti di approfondimento degli aspetti contemporanei del sapere sia umanistico che scientifico ed i progetti che tendono alla conoscenza del territorio.

La Fondazione promuove incontri formativi anche per i componenti dei propri Organi, per lo staff, per i consulenti, per gli stakeholder, in particolare su temi attinenti alle Fondazioni bancarie ed ai settori del loro intervento, all'economia, alla finanza, alla governance.

A tal fine facilita la partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'Acri, dal Centro europeo delle Fondazioni o da altri soggetti terzi qualificati.

24.6 – Attività nel campo culturale

Nel campo culturale, l'attività della Fondazione corre lungo alcune principali direttive in conformità con le caratteristiche della tradizione culturale lucchese, radicata nel territorio ed al contempo aperta sul mondo.

Sostiene tutte le espressioni artistiche, da quelle figurative, a quelle letterarie, teatrali, cinematografiche e musicali ed apre all'arte i suoi immobili strumentali, con particolare attenzione alle produzioni locali.

Promuove l'educazione ai linguaggi specifici delle varie espressioni artistiche e gli incontri tra gli artisti e tra questi e la cittadinanza.

Promuove e sostiene l'attività di approfondimento in ogni campo del sapere, attraverso convegni, congressi, relazioni etc., con particolare attenzione alla qualità delle tematiche e dei relatori, e pone i propri immobili strumentali, in particolare l'auditorium, a disposizione di soggetti privati e pubblici anche per lo svolgimento di tale attività.

Promuove la conservazione e la valorizzazione della "Memoria".

Promuove la spiritualità, mediante iniziative e progetti di approfondimento di temi filosofici, religiosi, spirituali, anche tramite il proprio "Fondo Arturo Paoli".

Sostiene l'editoria e l'educazione alla lettura, anche attraverso la valorizzazione della propria biblioteca e il sostegno alle biblioteche locali ed ai premi letterari del territorio.

Promuove programmi di diffusione culturale attraverso i mass media, con attenzione anche agli emigranti lucchesi.

24.7 – Attività nel campo ambientale

Nel campo ambientale la Fondazione sostiene progetti tesi alla conservazione dei beni ambientali; al disinquinamento del territorio, in particolare dell'aria, dell'acqua e del suolo; ad una sana produzione alimentare; al giusto equilibrio tra la tutela della fauna e quella dell'agricoltura; alla valorizzazione delle risorse naturali anche ai fini di prevenire e contrastare i rischi di cambiamenti climatici e di stimolare lo sviluppo economico.

24.8 – Attività nel campo strettamente economico

L'attività della Fondazione descritta in precedenza, rivolta ad accrescere e diffondere formazione e cultura e a rendere l'ambiente più sano e socialmente più sicuro e più coeso sono presupposti e già strumenti per una maggiore ricchezza economica.

La Fondazione sostiene le iniziative ed i progetti tesi a favorire l'occupazione e quindi l'impresa, sia quella artigianale e commerciale di tradizione, sia quella innovativa.

Sostiene tutti i progetti urbanistici e di arredo tesi a favorire l'accessibilità, la mobilità, il trasporto, l'attraenza turistica della città e dei paesi del territorio.

Promuove e sostiene la convegnistica.

Sostiene iniziative atte a promuovere i prodotti locali nel mondo, anche in collaborazione con gli enti economici presenti sul territorio.

Sostiene e promuove iniziative e progetti diretti a conservare e sviluppare rapporti culturali ed economici tra il territorio ed i cittadini di origine lucchese sparsi per il mondo, anche mediante la collaborazione con le loro associazioni.

24.9 – Altre attività

Le attività descritte nei precedenti commi di questo articolo sono esemplificative e non esaustive.

La Fondazione può svolgere queste attività e altre attività idonee a raggiungere i suoi scopi nei limiti di quanto consentito dalle proprie possibilità organizzative e finanziarie e comunque dalla legge.

Capo II (del titolo III) Modalità dell'attività istituzionale Imprese e enti strumentali – Divieti

Art. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

25.1 – La selezione dei progetti. I bandi

La Fondazione può svolgere la sua attività sia mediante iniziative e progetti propri o concordati con altri soggetti, sia mediante contributi a iniziative e progetti proposti da terzi, secondo criteri selettivi prestabiliti e trasparenti.

La Fondazione rende pubblici tali criteri anche mediante bandi periodici, di norma annuali, contenenti pure le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi.

25.2 – Il rendiconto

La Fondazione, di norma, eroga i contributi dopo che i soggetti destinatari hanno rimesso una motivata rendicontazione, salvo anticipi in caso di necessità.

25.3 – Il monitoraggio

La Fondazione monitora – a campione, per settore e per livello di costo – le iniziative ed i progetti sia in corso di realizzazione, controllando che questa avvenga secondo le regole della diligenza, della prudenza e della perizia, sia al termine, valutandone l'efficacia.

La Fondazione controlla periodicamente l'onorabilità, l'eticità e la meritevolezza dei soggetti destinatari dei propri contributi.

25.4 – La collaborazione delle Commissioni Consultive e delle imprese e enti strumentali nello svolgimento dell'attività istituzionale

Il Consiglio di Amministrazione, per la selezione delle iniziative e progetti da promuovere, sostenere e/o a cui comunque contribuire e per il monitoraggio degli stessi, è coadiuvato dalle Commissioni Consultive, che gli rimettono i risultati delle loro valutazioni.

La Fondazione per lo svolgimento della sua missione può servirsi di imprese strumentali e/o di enti strumentali, quali associazioni o fondazioni, a cui può delegare specifiche attività o specifici settori di attività.

25.5 – Costituzione, adesione e partecipazione a organismi esterni

25.5.1 La Fondazione può aderire e/o partecipare ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria e delle fondazioni in genere e comunque ad organismi, anche internazionali, che perseguano finalità e svolgano attività coerenti con gli scopi della Fondazione stessa, a condizione che le sia consentito il libero recesso.

25.5.2 La Fondazione può costituire enti (fondazioni, associazioni, comitati, consorzi, etc.), se utili per un miglior svolgimento delle attività istituzionali ed un miglior perseguimento dei propri scopi nei settori rilevanti.

25.5.3 La Fondazione può aderire e/o partecipare a singoli enti (fondazioni, associazioni, comitati, consorzi, etc.) alle seguenti condizioni:

- a) che detti enti perseguano finalità e svolgano attività rientranti negli scopi della Fondazione;
- b) che gli statuti di tali enti prevedano espressamente:

- 1 - che la Fondazione possa liberamente recedere senza alcun termine e senza ulteriori oneri rispetto agli impegni già presi;
- 2 - che le delibere comportanti obblighi di qualsiasi genere (finanziari, etc.) e misura non vincolino la Fondazione, finché gli organi competenti di questa non le abbiano ratificate;

3 - che le delibere comportanti modifiche dello statuto non abbiano valore alcuno, se non ratificate dagli organi competenti della Fondazione.

25.5.4 La partecipazione a organismi esterni deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 153/1999.

Art. 26 – ATTIVITÀ VIETATE

26.1 – Enti con fini di lucro e imprese. Eccezioni

Oltre alle attività vietate nell'ambito di quelle di natura strettamente economico-patrimoniale (art. 1.2 e artt. 28 e segg.), è vietato, nell'ambito delle attività di natura istituzionale (art. 1.2 e artt. 24 e segg.), qualsiasi erogazione, così come anche qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione dirette o indirette, a favore di soggetti avente fini di lucro o a favore di impresa di qualsiasi natura, salve le seguenti eccezioni:

- le imprese “strumentali”, come definite all'art. 1, lett. h, del d.lgs. 153/1999;
- gli enti “strumentali”, come definiti all'art.1, co. 1, ultimo capoverso del *Protocollo Acri-Mef del 22.04.2015*;
- le cooperative che operano nei settori dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni nonché al d.lgs. 117/2017.

È consentito l'acquisto di prodotti editoriali ai sensi della disposizione di cui alla lettera e-bis del comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. 153/1999 alle condizioni e per le finalità ivi stabilite.

Art. 27 – RINVIO AL REGOLAMENTO

27.1 – Il regolamento dell'attività istituzionale di missione

La Fondazione può integrare le norme di questo statuto disciplinanti la sua attività istituzionale con un regolamento ad hoc, da emanare a norma dell'art. 12.2, che precisi, in forma chiara e sintetica le modalità e le procedure dello svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alla individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare.

Il regolamento deve rispettare i principi e criteri stabiliti dalle norme di questo statuto e proporsi lo scopo di meglio assicurare, se necessario, la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo statuto stesso, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, come stabilito dall'art. 3 co.4 del d.lgs. 153/1999.

TITOLO IV

PATRIMONIO

LE ATTIVITÀ ECONOMICO PATRIMONIALI

LIBRI E BILANCI

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Capo I (del titolo IV)

Il Patrimonio

Principi e modalità di gestione

Art. 28 – IL PATRIMONIO E L’ATTIVITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

28.1 – Costituzione attuale

Il patrimonio della Fondazione – consistente inizialmente nella proprietà della Banca del Monte di Lucca, società per azioni alla quale la Fondazione aveva conferito la propria azienda bancaria, nonché nei beni non conferiti a detta società, come risulta dalla delibera di conferimento 24 aprile 1992 – è costituito

- da detti beni inizialmente non conferiti,
- dalla residua quota di partecipazione al capitale della società conferitaria originaria,
- dai beni di varia natura (beni mobili finanziari, altri beni mobili, beni immobili) acquistati con i proventi delle cessioni di quote di partecipazione alla società conferitaria originaria, nonché acquistati con gli incrementi pervenuti e pervenienti da reddito o da altra fonte.

28.2 – Incrementi patrimoniali

Il patrimonio è stato incrementato e, di regola, si incrementa mediante:

- a) gli accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. C del d.lgs.153/1999;
- b) gli eventuali accantonamenti facoltativi o accantonamenti a riserve facoltative ad ulteriore motivata salvaguardia dell’integrità del patrimonio, accantonamenti subordinati alla previa valutazione dell’Autorità di Vigilanza;
- c) le eventuali liberalità disposte a qualsiasi titolo (donazione, testamento, etc.) destinate, per volontà espressa del disponente, ad incrementi patrimoniali.

La costituzione e l’accrescimento degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) sono possibili solo se, da un lato, rispondono a criteri di sana e prudente gestione e se, dall’altro lato, non pregiudicano in alcun modo gli interessi e gli scopi istituzionali assegnati alla Fondazione dalla legge (art. 2 del d.lgs. 153/1999) e dallo statuto (artt. 1.1 e 1.2).

28.3 – Imputazione delle sopravvenienze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria o nelle società bancarie conferitarie (art. 1 co. 1 lett. g del d.lgs. 153/1999) possono essere imputate direttamente al patrimonio netto.

Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, computate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali (art. 9 co.4 del d.lgs. 153/1999).

Art. 29 – FINALITÀ DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari (art. 5 co. 1 d.lgs. 153/1999).

Esso consente la realizzazione della attività di missione della Fondazione nel tempo (artt. 1.1 e 1.2).

Art. 30 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO (ART.5 CO. 1 E 2 D.LGS. 153/1999)

30.1 – Principi di gestione del patrimonio

Il patrimonio è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni di origine bancaria, quali enti senza scopo di lucro, che operano secondo principi di trasparenza, congruità, non discriminazione e moralità.

La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri di rischio prudenziali e di economicità, con l'intento di conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata alle sue finalità (art. 29).

30.2 – Principali criteri di investimento del patrimonio

In particolare, nella pianificazione degli investimenti e degli strumenti di impiego del patrimonio, al fine di cercare di ottenere la redditività del patrimonio che consenta lo svolgimento dell'attività istituzionale, la Fondazione agisce principalmente secondo i seguenti criteri:

- a) assicurare un collegamento funzionale dei detti investimenti e strumenti con gli scopi istituzionali, in particolare con lo sviluppo del territorio (d.lgs. 153/1999, art. 7 co. 1);
- b) ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio e, perciò, spandere il rischio, diversificando gli investimenti e gli impieghi per aree geografiche, per settori finanziari e imprenditoriali, per emittenti e per tipologie di emittenti dei titoli, per categorie e qualità dei titoli, per durata, per liquidità e liquidabilità etc., così da evitare la dipendenza dei risultati reddituali da fonti troppo ristrette;
- c) ottimizzare la combinazione tra risultati e costi del funzionamento della gestione patrimoniale, in rapporto alla dimensione, alla complessità ed alle caratteristiche del portafoglio.

30.3 – Esposizione verso un singolo soggetto. Limiti

A salvaguardia della diversificazione di cui alla lettera b dell'art. 30.2, l'esposizione diretta o indiretta verso un singolo soggetto o singolo gruppo di soggetti controllati da un singolo soggetto non può essere superiore ad un terzo dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione.

Questo limite espositivo si applica secondo regole (modi, condizioni, termini, eventuali coefficienti, verifiche, controlli, etc.) contenute nei commi da 4 a 8 dell'art. 2 del *Protocollo Acri-Mef del 22.04.2015* e nell'art. 1 dell'Addendum 28.10.2025.

30.4 – Gestione patrimoniale esternalizzata

La gestione del patrimonio può essere affidata ad uno o più soggetti terzi, abilitati ai sensi del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 – e, comunque, della disciplina tempo per tempo vigente – e scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche apicali o abbiano partecipazioni di controllo i componenti degli organi della Fondazione.

L'incarico di gestione può essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo anche conto del criterio del contenimento del costo.

Le spese della gestione patrimoniale esternalizzata sono comprese tra quelle di funzionamento di cui all'art. 8 co. 1 lett. a del d.lgs. 153/1999.

30.5 – Gestione patrimoniale interna

Qualora la gestione del patrimonio non sia affidata a intermediari esterni o per la parte non affidata a intermediari esterni, la Fondazione la esercita con modalità organizzative interne tali da assicurarne la separazione dalle altre attività.

30.6 – Indebitamento

La Fondazione, perseguendo gli scopi istituzionali nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti sotto qualsiasi forma, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, tale da intendersi il patrimonio netto contabile secondo l'ultimo bilancio approvato.

30.7 – Operazioni in derivati

I contratti e gli strumenti finanziari "derivati" sono utilizzati con finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati in cui siano presenti rischi di perdite patrimoniali sono in ogni caso preclusi, anche nell'ipotesi in cui tali operazioni prevedano rischi di perdite patrimoniali inferiori a quelle previste da contratti e strumenti alternativi, anche non derivati.

La definizione dell'operazione di copertura e le condizioni per la loro effettuazione sono disciplinate dal comma 2 dell'art. 4 del *Protocollo Acri-Mef del 22.04.2015*. Per valore di singole attività e passività, di cui al detto art. 4 co. 2 del Protocollo, si intende la valorizzazione contabile delle stesse in bilancio alla data di stipula delle operazioni in derivati.

Altre possibilità di investimenti in contratti e strumenti finanziari derivati, nell'ambito dell'attività di organismi di investimento collettivo (O.I.C.) o gestori esterni, e le condizioni per questi investimenti sono disciplinate dalle disposizioni del co. 3 dell'art. 4 del detto protocollo.

La Fondazione fornisce nella nota integrativa al bilancio informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate direttamente nell'esercizio o precedentemente ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio.

Per quanto concerne gli impieghi in contratti e in strumenti finanziari derivati effettuati, nella loro autonoma attività, dagli organismi di investimento collettivo, in cui la Fondazione abbia investito parte del patrimonio, e dagli intermediari, a cui abbia affidato la gestione del portafoglio o di parte di esso, la Fondazione trasferisce nelle note integrative al bilancio le informazioni in merito richieste ai detti organismi e gestori e da essi inviatele.

30.8 – Beni immobili

La Fondazione può investire la quota del patrimonio definita al comma 3 bis dell'art. 7 del d.lgs. 153/1999 in beni immobili che producano adeguata redditività di cui al comma 1 dello stesso articolo. Può altresì investire parte del patrimonio in beni immobili – e anche mobili – che non producono adeguata redditività, qualora si tratti di beni di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese e degli enti strumentali.

Capo II (del titolo IV) **Attività economico patrimoniali** **Destinazione del reddito**

Art. 31 – ATTIVITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALI

31.1 – Attività economico-patrimoniali in genere

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria e imprenditoriale, mobiliare e immobiliare, consentita dalla legge e dallo statuto, strumentale o comunque connessa al conseguimento degli scopi istituzionali.

31.2 – Partecipazioni non di controllo

Al fine del collegamento funzionale tra gli strumenti di impiego del patrimonio ed il perseguimento dello scopo dello sviluppo del territorio (di cui sopra alla lettera a dell'art. 30.2), la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in enti, società ed aziende anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali (d.lgs. 153/1999 art. 7 co. 1).

31.3 – Partecipazioni di controllo

La Fondazione può detenere o acquisire partecipazioni di controllo solo in società, aziende od enti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di "imprese strumentali" (d.lgs. 153/1999 art. 1 co. 1 lett. d). Il controllo si configura quando si verificano le circostanze e le condizioni elencate nell'art. 6, commi da 2 a 5 bis, del d.lgs. 153/1999.

31.4 – Imprese ed enti strumentali

L'esercizio, direttamente o indirettamente, dell'attività di impresa è consentito esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari e nell'ambito dei settori "rilevanti" (d.lgs. 153/1999, art. 1 co. 1 lettera d, "settori rilevanti", e lett. h, "impresa strumentale").

Tale esercizio di attività di impresa deve essere svolto in conformità con le prescrizioni contenute al comma 3 dell'art. 9 del d.lgs. 153/1999.

L'impresa strumentale può essere esercitata dalla Fondazione direttamente o tramite società commerciali strumentali di cui la Fondazione detiene il controllo (art. 1 lettera h del d.lgs. 153/1999 e art. 1 del *Protocollo Acri-Mef 22.4.2015*) oppure tramite delega ad enti strumentali (es. fondazioni) previsti all'art. 5 co. 1 del *Protocollo Acri-Mef del 22.04.2015*, a condizione che si tratti di impresa che

sia strumentale a quella parte di attività istituzionale nei settori rilevanti affidata dalla Fondazione all'ente strumentale.

Gli investimenti e/o i conferimenti in dette società od enti che esercitano imprese strumentali (la provvista, la copertura, l'iscrizione in bilancio, etc.) sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del detto protocollo.

31.5 – Attività bancarie e creditizie

La Fondazione non può svolgere l'attività del credito.

Non può possedere partecipazioni di controllo in società bancarie e creditizie.

Per quanto concerne la originaria società bancaria conferitaria, vale quanto stabilito dall'art. 25 del d.lgs.153/1999 e dagli art. 6 e 12 dello stesso decreto richiamati da tale art. 25.

La Fondazione, senza ingerirsi nella gestione operativa della società bancaria conferitaria, esercita i diritti di azionista, vigilando affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, operosità e redditività e nel rispetto dell'obiettivo dello sviluppo del territorio.

Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nelle società bancarie conferitarie sono previamente comunicate all'Autorità di vigilanza insieme ad un prospetto informativo ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 153/1999.

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, senza ritardo, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, e gli accordi in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 153/1999, dando conto del rispetto di quanto stabilito in detto art. 6.

Art. 32 – RINVIO AL REGOLAMENTO E VERIFICHE

32.1 – Il regolamento dell'attività economico-patrimoniale

La Fondazione può integrare le norme di questo statuto disciplinanti l'attività economico-patrimoniale con un apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 12.2, che precisi, in forma chiara e sintetica, le modalità e le procedure di svolgimento di detta attività, nel rispetto dei principi e dei criteri statutari.

Le procedure per la gestione del patrimonio, come da Regolamento, sono definite in coerenza con i principi del Protocollo d'Intesa tra MEF e ACRI 22.4.2015 e degli articoli 1 e 2 dell'Addendum sottoscritto tra gli stessi soggetti il 28.10.2025.

32.2 – Verifiche periodiche

La Fondazione verifica periodicamente, almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta si presenti la necessità, l'adeguatezza ed efficacia della struttura organizzativa addetta all'attività economico-patrimoniale, delle procedure di gestione e delle politiche di investimento ed adotta le conseguenti misure correttive.

Art. 33 – DESTINAZIONE DEL REDDITO

33.1 – Il reddito

Il reddito è il risultato della gestione del patrimonio, delle attività economico patrimoniali della Fondazione. È costituito dall'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito dalla Fondazione.

Concorrono alla determinazione del reddito le quote degli utili realizzati dalle società e dagli enti strumentali (d.lgs. 153/1999, art. 8 co. 4).

33.2 – La destinazione del reddito

La Fondazione destina il reddito distribuendolo come stabilito dall'art. 8 del d.lgs. 153/1999.

Capo III (del libro IV) Libri e bilanci

Art. 34 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

34.1 – Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per queste è tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto è allegato al bilancio annuale.

34.2 – Modalità della tenuta e della conservazione dei libri e delle scritture

Per la tenuta dei libri e scritture si osservano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili con le leggi regolanti la materia delle Fondazioni di origine bancaria, con le norme di questo statuto e con la natura della Fondazione di persona giuridica privata senza scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione decide a chi affidare la tenuta e la conservazione dei libri e delle scritture contabili, salva la tenuta del libro delle riunioni del Collegio Sindacale, a cui provvede il Collegio stesso.

Ciascuna Commissione consultiva può tenere e conservare, ad uso interno, un libro in forma riepilogativa delle proprie riunioni e valutazioni.

Art. 35 – IL BILANCIO

35.1 – Durata dell'esercizio

Il bilancio è annuale. L'esercizio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

35.2 – Il documento programmatico previsionale

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione delibera il bilancio preventivo consistente nel "documento programmatico previsionale" dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Il documento contiene le linee programmatiche dell'attività istituzionale, con la specifica dei progetti pluriennali e dell'attività economico-patrimoniale nel rispetto dei criteri della diversificazione del rischio, della adeguata redditività e del collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio, di cui all'art. 7 co. 1 del d.lgs. 153/1999.

Il documento contiene anche la previsione della distribuzione del reddito nell'ordine di cui all'art. 8 del d.lgs. 153/1999, con la specifica della distribuzione a ciascun settore "rilevante" dell'avanzo netto e/o nella misura del prelievo dal "Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti" e/o dal "Fondo di stabilizzazione delle erogazioni".

Il documento programmatico previsionale è inviato all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.

35.3 – Il bilancio consuntivo (d.lgs. 153/1999 art. 9)

35.3.A Il bilancio consuntivo dell'esercizio annuale della Fondazione è costituito dai documenti previsti all'art. 2423 del codice civile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e ogni altra documentazione prevista dalla legge. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione dei sindaci.

35.3.B Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione fanno anche riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

35.3.C La Fondazione, ferme le norme delle leggi speciali sulle Fondazioni di origine bancaria e fatto salvo il potere di indirizzo del Consiglio di Indirizzo (Corte Costituzionale sent. 300 e 301/2003), tiene in considerazione le norme regolamentari dettate dall'Autorità di vigilanza in ordine alla redazione ed alle forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la sua natura di organismo senza fine di lucro, in modo da rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento dell'obiettivo di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne una adeguata redditività (d.lgs. 153/1999, art.9).

35.3.D Il bilancio consuntivo di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio di Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro

centocinquanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione. Il bilancio è trasmesso all'Autorità di vigilanza entro i quindici giorni successivi all'approvazione oppure entro i sette giorni successivi, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta dopo i centoventi giorni.

35.3.E Il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e la sua relazione sulla gestione sono depositati nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione; ciascun componente del Collegio Sindacale e del Consiglio di Indirizzo può estrarne copia.

Il Collegio Sindacale deposita la sua relazione nella sede della Fondazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio e ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo può estrarne copia.

Art. 36 – ESTINZIONE – TRASFORMAZIONE – COOPERAZIONE – AGGREGAZIONE – FUSIONE – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE – PROCEDURE

36.1 – Estinzione

La Fondazione si estingue

- quando lo scopo è stato raggiunto (art. 27 cc),
- quando lo scopo è divenuto impossibile (art. 27 cc),
- quando il patrimonio è stato liquidato a seguito di decreto di liquidazione emesso dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 153/1999.

La Fondazione può essere dichiarata estinta

- quando lo scopo è divenuto di scarsa utilità,
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente.

In questi due casi ed anche quando lo scopo si è esaurito od è divenuto impossibile, l'Autorità di Vigilanza può disporre la trasformazione della Fondazione (art. 28 cc).

Tutte le delibere della Fondazione concernenti l'estinzione e le relative operazioni sono valide ed efficaci solo dopo che sono state approvate dall'Autorità di Vigilanza, che ne accerta la conformità alla legge ed allo statuto.

Tutte le operazioni relative all'estinzione devono essere autorizzate dall'Autorità di Vigilanza.

36.2 - Trasformazione – Cooperazione – Aggregazione – Fusione

Sono vietate le delibere e le operazioni di trasformazione, cooperazione e fusione dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali della Fondazione, come individuati nell'art. 2 del d.lgs. 153/1999 e nell'art. 1 del presente statuto (art. 10 co. 3 lett. a del d.lgs.153/1999).

La trasformazione può avvenire per le cause previste dall'art. 28 del codice civile e per decisione motivata della Fondazione stessa (ex art. 10 co.3 lett. a del detto decreto), sempre che la trasformazione sia conforme agli scopi della Fondazione ed agli interessi del territorio.

La Fondazione può attuare forme di collaborazione e di aggregazione (ex art. 12 del *Protocollo ACRI-Mef 22.4.2015*) o procedere a fusione (ex artt. 12 del Protocollo, 10 co. 3 lett. h del d.lgs. 153/1999 e 2501 del codice civile), quando si verificano le condizioni previste nel medesimo art. 12 del Protocollo e comunque quando la aggregazione, la cooperazione e la fusione siano conformi agli scopi della Fondazione ed agli interessi del territorio.

Tutte le delibere della Fondazione in materia di trasformazione e fusione sono valide ed efficaci solo dopo l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, che ne accerta la conformità alla legge ed allo statuto; tutte le operazioni relative devono essere autorizzate dalla stessa Autorità (sempre d.lgs. 153/1999, art.10 co.3 lett. a).

36.3 - Procedure per delibere di estinzione, trasformazione, fusione

36.3.A Le delibere in materia di estinzione, trasformazione e fusione sono di competenza del Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

36.3.B Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Indirizzo per deliberare sull'estinzione, trasformazione e fusione della Fondazione devono contenere nell'ordine del giorno esplicitamente e distintamente l'argomento "estinzione" o "trasformazione" o "fusione" "della Fondazione".

36.3.C Le delibere del Consiglio di Indirizzo sulla estinzione o sulla trasformazione o sulla fusione devono essere approvate, in prima convocazione, dai componenti del Consiglio di Indirizzo, all'unanimità; in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'organo.

36.4 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento, da parte dell'Autorità di Vigilanza, degli organi di amministrazione e di controllo e di sospensione del Consiglio di Indirizzo (d.lgs. 153/1999, art. 11 co. 1 e 6), la liquidazione del patrimonio della Fondazione e la devoluzione dell'eventuale residuo sono facoltà riservate all'Autorità di Vigilanza, ai sensi dei commi 3 e 7 di detto art. 11, la quale le può esercitare al verificarsi delle condizioni di cui al comma 7 e secondo le procedure stabilite in detti commi ed al comma 8.

Altrimenti, la liquidazione del patrimonio e l'eventuale devoluzione del residuo sono disposte dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa con delibera assunta dai 2/3 dei componenti nella riunione di prima convocazione, dalla maggioranza assoluta dei componenti in seconda convocazione. Il Consiglio di Indirizzo dispone anche le modalità di esecuzione della liquidazione e della eventuale devoluzione.

La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo avviene a favore di uno o più altri enti senza fini di lucro, aventi finalità simili a quelle proprie della Fondazione, cercando di assicurare, ove possibile, la continuità degli interventi in quel territorio e in quei settori nei quali si è svolta l'attività istituzionale della Fondazione.

Tutte le delibere del Consiglio di Indirizzo in materia di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dell'eventuale residuo sono valide ed efficaci dopo l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, che ne accerta la conformità alla legge ed allo statuto.

Tutte le operazioni di liquidazione e di devoluzione sono sottoposte all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ed alla sua sorveglianza in fase esecutiva.

36.5 - Autorità di Vigilanza

Sono comunque fatte salve tutte le prerogative e funzioni attribuite all'Autorità di Vigilanza in materia di estinzione, trasformazione, fusione e liquidazione della Fondazione dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 153/1999 e, in quanto compatibili, dagli artt. dal 27 al 32 del codice civile e comunque dalla legge.

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

Lo statuto entra in vigore alla data di approvazione di esso da parte dell'Autorità di vigilanza.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 38 MODIFICHE DELLA DURATA DEGLI ORGANI. DECORRENZA

La modifica della durata del mandato del Consiglio di Indirizzo e di quella del mandato del Presidente, di cui all'art. 3.1 del presente Statuto, come modificato in recepimento delle previsioni del primo periodo del comma 5 dell'art. 3 dell'Addendum sottoscritto dal Mef e dall'Acri il 28.10.2025, si applica al mandato in corso di ciascuno dei due organi che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

Pertanto la durata del mandato del Consiglio d'Indirizzo in corso avrà termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2028 e la durata del mandato del Presidente in carica avrà termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2026, termini compatibili con la durata massima di 6 anni consentita per ciascuno dei detti organi.

Art. 39 - MODIFICHE AGLI INCARICHI E AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi commi 3.6, 3.7 e 3.8 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

